



COMUNICATO UFFICIALE N. 103/CS
Stagione Sportiva 2021/2022

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali n. 187/AA, 188/AA, 189/AA e 190/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° MARZO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 187/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n.92 pf 21/22 adottato nei confronti dei Sigg. Vincenzo ONORATO e Luigi ANTETOMASO avente ad oggetto la seguente condotta:

VINCENZO ONORATO, allenatore Uefa B all'epoca dei fatti non tesserato e dunque ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 38, delle N.O.I.F. e all'art. 33, comma 1, e 37 comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto, nel corso della stagione sportiva 20/21, funzioni tecniche all'interno della società ASD SPQV Velletri Calcio in assenza di tesseramento;

LUIGI ANTETOMASO, non tesserato all'epoca dei fatti e dunque ai sensi dell'art. 2 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 37, delle N.O.I.F., per avere nel corso della stagione sportiva 20/21, svolto funzioni di dirigente all'interno della società ASD SPQV Velletri Calcio in assenza di tesseramento;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Vincenzo ONORATO e Luigi ANTETOMASO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Vincenzo ONORATO e di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Luigi ANTETOMASO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 FEBBRAIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 188/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 202 pf 21/22 adottato nei confronti della società A.S.D. VALDICHIENTI PONTE, avente ad oggetto la seguente condotta:

A.S.D. VALDICHIENTI PONTE, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse è stata posta in essere la condotta da parte del Sig. Manjarres Ponce Manuel Leandro, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società A.S.D. Valdichienti Ponte, per avere lo stesso, in data 7.9.2021 ed in occasione della richiesta di tesseramento, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veridica, che non è stato mai tesserato per società affiliate a Federazioni estere;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Rizzo Placido Consolato, in qualità Presidente, per conto della società A.S.D. VALDICHIENTI PONTE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. VALDICHIENTI PONTE;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 FEBBRAIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 189/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 295 pf 21/22 adottato nei confronti del Sig. Martino Giovanni COMINETTI avente ad oggetto la seguente condotta:

MARTINO GIOVANNI COMINETTI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Pro Sesto 1913 Srl, in violazione dell'art. 4, comma 1, in relazione all'art. 30, commi 2 e 4, dello Statuto Federale e all'art. 34 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere adito la giurisdizione statale, relativamente a questioni di natura economica, in deroga al vincolo di giustizia, altresì senza preventivamente aver richiesto ed ottenuto la necessaria autorizzazione da parte del Consiglio Federale;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Martino Giovanni COMINETTI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di squalifica e di € 500,00 (cinquecento/00) per il Sig. Martino Giovanni COMINETTI;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 FEBBRAIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 190/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 252 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig. Filippo DI ANTONIO e della società POL. D. TORRESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

FILIPPO DI ANTONIO, all'epoca dei fatti copresidente dotato di poteri di rappresentanza della Pol. D. Torrese, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 25, comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, nel corso della gara Torrese - Casalbordino disputata in data 19.9.2021, valevole per il Campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Abruzzo per la stagione sportiva 2021 – 2022, alla quale ebbe ad assistere dagli spalti dell'impianto sportivo nel quale si è disputato l'incontro, tenuto un comportamento antisportivo e potenzialmente idoneo a provocare episodi di violenza, ed in particolare: i) si è posizionato in piedi, per giunta agitando reiteratamente le braccia e le mani, davanti ad una telecamera dell'emittente televisiva Laqtv, titolare in sinergia con l'emittente Rete8 dei diritti televisivi per la trasmissione delle gare del campionato di eccellenza del Comitato Regionale Abruzzo, in modo tale da ostacolare ed impedire all'operatore Tv addetto la ripresa televisiva della gara in parola; ii) durante lo svolgimento della stessa gara, inoltre, rivolgendosi sempre verso la telecamera in uso all'emittente televisiva Laqtv, ha posto in essere gesti consistiti nell'alzare il dito medio della mano e nell'alzare indice e mignolo della stessa mano verso l'alto;

POL. D. TORRESE, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta posta in essere dal proprio copresidente dotato di poteri di rappresentanza Sig. Filippo DI ANTONIO, così come specificata nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giandomenico RONDOLONE, in qualità di legale rappresentante, per conto della società POL. D. TORRESE, e dal Sig. Filippo DI ANTONIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Filippo DI ANTONIO e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società POL. D. TORRESE;

– si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 FEBBRAIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina